

R.G.N.R. n. [REDACTED] 08

R.G. Gip n. [REDACTED] 11

## TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione dei giudici per le indagini e le udienze preliminari



Decreto di sequestro preventivo  
(Artt. 321 ss. c.p.p.)

Il G.i.p.

visti gli atti del procedimento come sopra rubricato, promosso contro **ignoti** per il reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p., commesso a Milano dal giugno 2008 ai danni di [REDACTED];

vista, in particolare, la richiesta di sequestro preventivo formulata dal P.m., avente ad oggetto le cinque pagine *web* del sito [REDACTED].org indicate nella stessa richiesta, per la precisa indicazione della cui cosiddetta stringa si rimanda alla medesima richiesta, che a questo esclusivo scopo viene parzialmente allegata in copia al presente decreto quale sua parte integrante;

letti gli articoli di stampa contenuti nelle pagine *web* in questione, che per brevità verranno di seguito individuati mediante i numeri che costituiscono la parte finale delle rispettive stringhe, che sono 1347, 2599, 2983, 1700 e 2654; rilevato che le prime due pagine *web* contengono il medesimo articolo, intitolato [REDACTED];

rilevato che in tale articolo la querelante viene descritta, in estrema sintesi, come una società la cui politica aziendale è stabilmente caratterizzata dall'abituale ricorso a scorrette pratiche commerciali, spesso sconfinanti nei reati di corruzione, turbativa d'asta e illegale intercettazione di comunicazioni e conversazioni; ritenuto, pertanto, che l'articolo in questione sia palesemente lesivo della reputazione della querelante;

dato atto dell'attuale assenza agli atti di elementi che consentano di configurare che la sopra descritta diffamazione sia realmente o putativamente scriminata; a quest'ultimo riguardo osservato, infatti, che i corposi allegati alla denuncia-querela in data 1.8.08 rendono plausibile l'ipotesi che dietro lo pseudonimo di S. [REDACTED] H. [REDACTED] K. [REDACTED] - questo è il nome del soggetto che risulta aver immesso in rete l'articolo in questione - si celi A. [REDACTED] P. [REDACTED] (nato a [REDACTED] in data [REDACTED] e residente a [REDACTED]), vale a dire un soggetto già definitivamente condannato per diffamazione nei confronti della [REDACTED];

ritenuto, in definitiva, che in relazione a questo primo articolo sussista il *fumus* dell'ipotizzato reato, le cui conseguenze sono certamente aggravate dalla permanenza in rete dell'articolo in questione, com'è dimostrato dalla sua ripresa da parte della carta stampata (cfr. l'articolo a firma di M. [REDACTED] G. [REDACTED] pubblicato dal quotidiano

██████████ in data ██████████, una cui copia costituisce l'allegato 4 dell'integrazione della denuncia-querela depositata in data 22.10.09);  
ritenuto, in ogni caso, che la semplice permanenza in rete dell'articolo in esame determini, all'evidenza, la protrazione delle conseguenze del reato;  
ritenuto, dunque, che in relazione al primo articolo sussista pure il *periculum*;  
ritenuto che ad analoghe conclusioni si debba giungere per il secondo articolo, contenuto nelle pagine *web* 2983 e 1700 – che, a quanto risulta dagli atti, sono entrambe tuttora presenti, al pari delle già esaminate pagine 1347, 2599 e dell'esaminanda pagina 2654, nel sito internet ██████████.org, il/i cui server è/sono, per inciso, fisicamente ubicato/i all'estero (cfr. l'annotazione di p.g. in data 9.4.09);  
rilevato, infatti, che nell'articolo in questione – abilmente decontestualizzando un passaggio di una riservata relazione di un *manager* della ██████████ addetto al mercato ucraino – si afferma, in buona sostanza, che la medesima ██████████ non avrebbe alcuna remora a fare affari con soggetti di diretta o indiretta caratura mafiosa, tant'è che il relativo titolo è ██████████;  
ritenuto che a diversa conclusione si debba invece giungere per il terzo e ultimo articolo, pubblicato nella pagina *web* 2654;  
rilevato, infatti, che questo brevissimo articolo si risolve in una fulminea critica a una società che nulla ha a che fare con la querelante, che infatti è oggetto solo ed esclusivamente dell'equivoco e di per sé non infamante inciso finale, che è il seguente: "██████████";  
ritenuto, pertanto, che per questo articolo non vi sia il *fumus* dell'ipotizzato reato;  
rilevato, tornando ai primi due articoli, che il reato si sarebbe consumato a Milano, perché qui ha sede legale la relativa persona offesa (cfr. la visura camerale allegata alla denuncia-querela sporta in data 1.8.08);  
ritenuto, in definitiva, che la richiesta di sequestro preventivo del P.m. dovrà essere accolta solo in relazione ai primi due articoli, pubblicati sulle prime quattro delle cinque pagine *web* elencate nella stessa richiesta;  
osservato che l'ammissibilità del sequestro preventivo di una pagina *web* è ormai riconosciuta dalla prevalente e condivisibile giurisprudenza (al riguardo cfr. Trib. Padova 4.11.11, G.i.p. Padova 30.9.11 e, soprattutto, Cass. 19.9.11 n. 46504, che si sono aggiunte a Cass. 10.1.11 n. 7155 e Trib. Milano 22.1.09, richiamate dal difensore della querelante);  
osservato che la medesima giurisprudenza ha chiarito che il sequestro in questione, qualora non sia eseguibile nelle usuali forme a causa dell'estera allocazione del/dei server del/dei sito/i interessato/i, si esegue col cosiddetto oscuramento della/e pagina/e *web* sequestrata/e;  
rilevato, in ogni caso, che l'esecuzione del sequestro spetta al P.m.;  
dato atto, infine, che il disponendo sequestro non è impedito dalla mancata formulazione dell'imputazione da parte del P.m. (al riguardo cfr. Trib. Milano 1.12.06 in Corr. merito 2007 3 341, Cass. 16.11.93 Bonelli in Giust. pen. 1994 III 81 e Cass. 7.6.91 Mattiolo in Cass. pen. 1992 3108);

p.q.m.

- dispone il sequestro preventivo delle prime quattro pagine *web* indicate nell'allegata richiesta del P.m., vale a dire delle pagine la cui stringa finisce con i numeri 1347, 2599, 2983 e 1700;
- rigetta la richiesta di sequestro preventivo della quinta pagina *web* indicata nella medesima richiesta, vale a dire della pagina la cui stringa finisce con il numero 2654;
- manda al P.m. per l'esecuzione;
- manda alla Cancelleria per l'espletamento di tutti gli incumbenti di legge.

Milano, 24.5.12

Il Cancelliere  
 Dott.ssa Maria Mazzeo

Il Giudice per le Indagini Preliminari  
 Dott. Gianfranco CRISCIONE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI

Milano 25 MAG. 2012



Il Cancelliere  
 Il Cancelliere  
 Dott.ssa Maria Mazzeo